ISSN 0015 - 783X

FORO ITALIANO

FONDATO NELL'ANNO 1876
DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXLIX
N. 9 - SETTEMBRE 2024

I: 2197-2532
II: 473-520
III: 417-484
IV: 409-452
V: 321-360

SI SEGNALANO IN QUESTO FASCICOLO

Sulla disciplina dei controlli della Corte dei conti e sul regime giuridico dei loro esiti
Corte cost. 11 marzo 2024, n. 39, ord. 24 gennaio 2024, senza numero, all. alla sent. 39/24, sent. 8 maggio 2023, n. 89, 22 luglio 2022, n. 184, e Cass., sez. un., ord. 9 gennaio 2023, n. 304 (I, 2224)

In tema di potere di riduzione della clausola penale
Cass., ord. 12 aprile 2024, n. 10014, sent. 5 febbraio 2024, n. 3297, e ord. 8 gennaio 2024, n. 426 (I, 2447)

Delitto di omessa bonifica e contravvenzione di inosservanza dell'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti: differenze
Cass. 29 maggio-7 agosto 2024, n. 32117, Della Corte (II, 473)

In tema di piattaforme digitali e abuso di dipendenza economica
Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5827 (III, 417)

Gestione collettiva dei diritti d'autore e liberalizzazione
Corte giust. 21 marzo 2024, causa C-10/22 (IV, 428)

LE SEGNALAZIONI PROSEGUONO IN QUARTA

INDICE ANALITICO

(fascicolo 9 – settembre 2024)

Articoli, note, osservazioni

Stefano Pagliantini — *Responsabilità dei revisori,* exordium praescriptionis *e riduzione teleologica: il* dies a quo *mobile della Consulta* (*Nota* a Corte cost. 1° luglio 2024, n. 115) I, 2206

Maurizio Ferrari — *Sulla qualificazione «aleatoria» della domanda di riscatto della laurea a fini previdenziali* (*Nota* a Corte cost. 27 giugno 2024, n. 112)..... I, 2222

Gaetano D'Auria — *Corte dei conti: il «doppio» giudizio di parificazione dei rendiconti regionali e la «certificazione» dei contratti collettivi di lavoro pubblico davanti alla Corte costituzionale (Nota* a Corte cost. 11 marzo 2024, n. 39, ord. 24 gennaio 2024, senza numero, all. alla sent. 39/24, sent. 8 maggio 2023, n. 89, 22 luglio 2022, n. 184, e Cass., ord. 9 gennaio 2023, n. 304) I, 2262

Carmela Lucia Perago — *L'opzione ricostruttiva della Corte costituzionale in tema di consulenza tecnica preventiva* (*Nota* a Corte cost. 21 dicembre 2023, n. 222, e 10 novembre 2023, n. 202)..... I, 2301

Elisabetta Errigo — *Disponibilità giuridica delle somme ed efficacia esecutiva nel mutuo solutorio e nel mutuo condizionato* (*Nota* a Cass., ord. 10 luglio 2024, n. 18903)..... I, 2329

Silvio Pietro Cerri — *Manutenzione del lastrico solare e responsabilità* (*Nota* a Cass., ord. 7 giugno 2024, n. 16003) I, 2359

Daniela Santarpia — *Un nuovo ircocervo: il consumatore quale contraente despecializzato* (*Nota* a Cass., ord. 23 maggio 2024, n. 14410, e 14 febbraio 2024, n. 4140)..... I, 2380

Piervito Bonifacio — *Ricadute sistematiche dell'applicabilità del rinvio pregiudiziale ai procedimenti sottratti al sindacato di legittimità* (*Nota* a Cass. 29 aprile 2024, n. 11399)..... I, 2410

Arturo Maniaci — *L'acquisto della qualità di erede: fra voler essere e diventare (attraverso contegni concludenti)* (*Nota* a Cass. 29 aprile 2024, n. 11389) I, 2422

Stefano Pagliantini — *Il cielo corrusco sopra l'art. 1384 c.c.: la sorte infausta della penale spontaneamente corrisposta, la traiettoria tormentata dell'interesse creditorio e dintorni* (*Nota* a Cass., ord. 12 aprile 2024, n. 10014, sent. 5 febbraio 2024, n. 3297, e ord. 8 gennaio 2024, 426) I, 2458

Valentina Capasso — *Non tutte le modifiche vengono per nuocere: il meccanismo ex art. 380* bis *c.p.c. tra continuità legislativa e coerenza sistematica* (*Nota* a Cass. 10 aprile 2024, n. 9611) I, 2470

Giovanna Reali — *Il travisamento della prova tra vizio percettivo ed errore di giudizio: il punto delle sezioni unite* (*Nota* a Cass. 5 marzo 2024, n. 5792)..... I, 2508

Dalila Mara Schirò — *La* vis grata puellae *ai tempi del "codice rosso": la sopravvenienza di arcaiche letture nonostante le nuove leggi* (*Nota* a Cass. 16 febbraio - 2 aprile 2024, n. 13222, M.) II, 502

Costantino Visconti — *Le sezioni unite alle prese con il "saluto romano": una "nomofilachia del caso concreto"?* (*Nota* a Cass. 18 gennaio - 17 aprile 2024, n. 16153, Clemente)..... II, 505

Anna Chiara Dellerba — *La registrazione del colloquio ad opera del partecipe: una prova documentale che si muove tra eccessiva fiducia e miopia giudiziaria* (*Nota* a Cass. 10 novembre 2023 - 8 marzo 2024, n. 10079, D.) II, 515

Eugenio Bruti Liberati — *Regolazione e pianificazione in materia di rifiuti e principio di legalità amministrativa* (*Nota* a Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255) III, 480

Stefano Pagliantini — Caixabank e a.*: l'epopea delle "suelo" e le malebolge dell'azione inibitoria collettiva. Giustizia mosse il mio alto fattore?* (*Nota* a Corte giust. 4 luglio 2024, causa C-450/22)..... IV, 419

Andrea Giannaccari — *Prove di liberalizzazione del mercato (italiano) della gestione collettiva dei diritti d'autore: buona la seconda?* (*Nota* a Corte giust. 21 marzo 2024, causa C-10/22) IV, 445

Domenico Dalfino — *Il collegio consultivo tecnico in materia di contratti pubblici, nel quadro dei «rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale»* V, 321

Bruno Capponi — Ficta confessio *e stabilità dell'ordinanza di assegnazione (art. 548 c.p.c.)* V, 333

Umberto Violante — *Circolazione del credito e tutela del consumatore* V, 341

Stefano Pagliantini — *Cessione di crediti deteriorati, decreti ingiuntivi non opposti e il miraggio di una gradazione della tutela consumeristica*..... V, 352

Giurisprudenza

(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)

Ambiente (tutela dell')

Delitto di omessa bonifica — Inosservanza dell'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti — Distinzione tra le due fattispecie (Cass. 29 maggio - 7 agosto 2024, n. 32117, Della Corte). II, 473.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere

Autorità amministrative indipendenti — Potere di regolazione economica — Principio di legalità in senso sostanziale — Conseguenze — Fattispecie (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255). III, 466 (con *nota* di Eugenio Bruti Liberati).

Assicurazione (contratto di)

Assicurazione obbligatoria r.c.a. — Danno derivante dalla circolazione stradale — Diritto al risarcimento — Prescrizione — Sospensione — Operatività nei confronti della compagnia assicurativa (Cass. 10 maggio 2024, n. 12928). I, 2388.

Cassazione civile

Decisione accelerata — Condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende — Amministrazioni dello Stato — Irrogabilità (Cass. 31 maggio 2024, n. 15354). I, 2364.

Rinvio pregiudiziale — Nomofilachia (Cass. 29 aprile 2024, n. 11399). I, 2396 (con *nota* di Piervito Bonifacio).

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati — Proposta di definizione del giudizio del presidente di sezione o del delegato — Partecipazione del proponente al collegio che definisce il giudizio — Nomina a relatore del proponente — Incompatibilità — Esclusione (Cass. 10 aprile 2024, n. 9611). I, 2469 (con *nota* di Valentina Capasso).

Travisamento della prova — Rimedi — Revocazione — Ricorso per cassazione — Ammissibilità — Presupposti e limiti (Cass. 5 marzo 2024, n. 5792). I, 2487 (con *nota* di Giovanna Reali).

Circolazione stradale

V. *Assicurazione (contratto di).*

Comunione e condominio

V. *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile.*

Concorrenza (disciplina della)

Intese vietate — Accordo manipolativo del tasso Euribor — Mutuo facente riferimento al tasso manipolato — Nullità della clausola sugli interessi — Vizio della volontà — Risarcimento del danno — Rimessione alle sezioni unite (Cass., ord. 19 luglio 2024, n. 19900). I, 2310.

Abuso di dipendenza economica su piattaforme digitali — Presunzione di dipendenza economica — Applicazione — Fattispecie (Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5827). III, 417.

Abuso di dipendenza economica su piattaforme digitali — Licenza di utilizzazione — Stato di dipendenza economica — Criteri di valutazione (*id*.). III, 417.

Abuso di dipendenza economica su piattaforme digitali — Interruzione arbitraria delle negoziazioni — Violazione dei canoni di buona fede e correttezza — Fattispecie (*id*.). III, 417.

Abuso di dipendenza economica su piattaforme digitali — Licenza di utilizzazione — Rilevanza concorrenziale — Fattispecie (*id*.). III, 417.

Consumatori e utenti

Umberto Violante, *Circolazione del credito e tutela del consumatore*. V, 341.

Stefano Pagliantini, *Cessione di crediti deteriorati, decreti ingiuntivi non opposti e il miraggio di una gradazione della tutela consumeristica*. V, 352.

V. *Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Unione europea.*

Conto corrente

Correntista — Ripetizione dell'indebito — Mancanza dell'ultimo estratto conto — Conseguenze (Cass., ord. 15 marzo 2024, n. 6983). I, 2481.

Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della pubblica amministrazione

Domenico Dalfino, *Il collegio consultivo tecnico in materia di contratti pubblici, nel quadro dei «rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale»*. V, 321.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto concluso mediante moduli o formulari — Disciplina consumeristica — Applicabilità a contratto singolarmente predisposto — Condizioni (Cass., ord. 23 maggio 2024, n. 14410). I, 2370 (con *nota* di Daniela Santarpia).

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Predisposizione ad opera di un professionista — Disciplina consumeristica — Applicabilità — Presupposti (Cass., ord. 14 febbraio 2024, n. 4140). I, 2371(con *nota* di Daniela Santarpia).

Clausola penale — Esercizio del potere di riduzione — Criterio — Interesse del creditore all'adempimento — Tardivo adempimento o definitivo inadempimento — Rilevanza (Cass., ord. 12 aprile 2024, n. 10014). I, 2447 (con *nota* di Stefano Pagliantini).

Clausola penale — Esercizio del potere di riduzione — Pagamento della penale — Irrilevanza (Cass. 5 febbraio 2024, n. 3297). I, 2447 (con *nota* di Stefano Pagliantini).

Clausola penale — Esercizio del potere di riduzione — Criterio — Interesse del creditore all'adempimento — Valutazione *in itinere* (Cass., ord. 8 gennaio 2024, n. 426). I, 2447 (con *nota* di Stefano Pagliantini).

Costituzione della Repubblica

V. *Istruzione preventiva — Previdenza e assistenza sociale — Regione — Sicilia — Società.*

Diritti d'autore

Licenza di utilizzazione — Interpretazione — Fattispecie (Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5827). III, 418.

Licenza di utilizzazione — Equo compenso — Rifiuto di fornire informazioni — Dovere di trasparenza — Fattispecie (*id*.). III, 418.

V. *Previdenza e assistenza sociale — Unione europea.*

Diritti politici e civili

Diritto alla ragionevole durata del processo — Giudizio introdotto con costituzione di parte civile nel processo penale — Conclusione con condanna al risarcimento dei danni in forma generica — Successivo giudizio civile promosso per la liquidazione del dovuto — Considerazione unitaria — Somma delle durate (Cass. 31 maggio 2024, n. 15354). I, 2364.

V. *Fascismo (sanzioni contro il).*

Edilizia e urbanistica

V. *Sicilia.*

Esecuzione forzata in genere

Titolo esecutivo — Contratto di mutuo solutorio mediante operazioni di giroconto — Configurabilità — Rimessione alle sezioni unite (Cass., ord. 10 luglio 2024, n. 18903). I, 2323 (con *nota* di Elisabetta Errigo).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie

Bruno Capponi, Ficta confessio *e stabilità dell'ordinanza di assegnazione (art. 548 c.p.c.)*. V, 333.

Delega delle operazioni di vendita — Atti del professionista delegato — Controlli esperibili — Rapporto tra reclamo endoesecutivo e opposizione formale (Cass., ord. 27 dicembre 2023, n. 36081). I, 2520.

Fallimento

Insinuazione al passivo — Crediti tributari — Avviso di accertamento — Notificazione — Necessità — Esclusione — Allegazione estratto del ruolo (Cass., ord. 8 aprile 2024, n. 9233). I, 2475.

Fascismo (sanzioni contro il)

"Saluto romano" — "Chiamata del presente" — Reato configurabile (Cass. 18 gennaio - 17 aprile 2024, n. 16153, Clemente). II, 505 (con *nota* di Costantino Visconti).

Giustizia amministrativa

Processo amministrativo — Acquiescenza — Requisiti — Fattispecie (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255). III, 466 (con *nota* di Eugenio Bruti Liberati).

Ricorso contro delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente — Impugnazione con motivi aggiunti del programma nazionale di gestione dei rifiuti — Attrazione nella competenza del Tar Lombardia — Esclusione — Competenza del Tar Lazio (*id*.). III, 467 (con *nota* di Eugenio Bruti Liberati).

Indebito

V. *Conto corrente.*

Intercettazione di conversazioni o comunicazioni

V. *Prova penale in genere.*

Istruzione preventiva

Consulenza tecnica a fini conciliativi — Ambito di applicazione — Incostituzionalità (Corte cost. 21 dicembre 2023, n. 222). I, 2282 (con *nota* di Carmela Lucia Perago).

Provvedimento di rigetto — Reclamabilità — Esclusione — Incostituzionalità (Corte cost. 10 novembre 2023, n. 202). I, 2283 (con *nota* di Carmela Lucia Perago).

Molise

V. *Regione.*

Mutuo

V. *Concorrenza (disciplina della) — Esecuzione forzata in genere.*

Ordine pubblico (reati contro l')

Associazione di tipo mafioso — Reato di pericolo (Cass. 6 marzo - 2 maggio 2024, n. 17511, Arfuso). II, 478.

Prescrizione e decadenza

V. *Assicurazione (contratto di) — Società.*

Previdenza e assistenza sociale

Trattamento pensionistico — Sistema retributivo — Riscatto periodo di studi universitari — Neutralizzazione — Questione inammissibile di costituzionalità (Corte cost. 27 giugno 2024, n. 112). I, 2214 (con *nota* di Maurizio Ferrari).

Trattamento pensionistico — Sistema retributivo — Riscatto periodo di studi universitari — Neutralizzazione — Questione infondata di costituzionalità (*id*.). I, 2215 (con *nota* di Maurizio Ferrari).

Classificazione delle imprese — Provvedimenti di variazione — Irretroattività — Limiti (Cass., ord. 13 febbraio 2024, n. 3981). I, 2515.

Lavoratori agricoli — Cancellazione dagli elenchi nominativi — Onere della prova (Cass., ord. 1° febbraio 2024, n. 3003). I, 2517.

Lavoratori dello spettacolo — Corrispettivo per cessione del diritto d'immagine — Obblighi contributivi — Base imponibile (Cass., ord. 4 dicembre 2023, n. 33852). I, 2523.

Omissioni contributive — Evasione dell'obbligo — Diverso regime sanzionatorio (*id*.). I, 2523.

Proprietà industriale

Brevetti — Esclusiva — Limitazioni — Invenzioni farmaceutiche — Principio attivo — Produttori — Genericisti — Fornitura — "Esenzione Bolar" — Estensione — Condizioni (Cass. 5 luglio 2024, n. 18372). I, 2334 (con *osservaz.* di Geremia Casaburi).

Prova penale in genere

Prova documentale — Registrazione fonografica di colloquio — Rilevanza — Fattispecie (Cass. 10 novembre 2023 - 8 marzo 2024, n. 10079, D.). II, 511 (con *nota* di Anna Chiara Dellerba).

Provvedimenti di urgenza

Procreazione medicalmente assistita — Embrione — Impianto — Richiesta — Consenso informato — Insufficienza — Rigetto (Trib. Siena, ord. 27 giugno 2024). I, 2528.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario

Molise — Legge regionale — Approvazione del rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2020 — Risultato di amministrazione — Disavanzo inferiore rispetto a quello accertato nel giudizio di parificazione del rendiconto — Incostituzionalità (Corte cost. 11 marzo 2024, n. 39). I, 2224 (con *nota* di Gaetano D'Auria).

Molise — Legge regionale — Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 — Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 — Disavanzo inferiore rispetto a quello accertato nel giudizio di parificazione del rendiconto — Applicazione alla legge di assestamento — Incostituzionalità (*id.*). I, 2224 (con *nota* di Gaetano D'Auria).

Molise — Leggi regionali — Rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2020 e assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 — Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 — Disavanzo inferiore rispetto a quello accertato nel giudizio di parificazione del rendiconto — Questioni incidentali di costituzionalità — Intervento del procuratore generale della Corte dei conti — Inammissibilità (Corte cost., ord. 24 gennaio 2024, senza numero, all. alla sent. 39/24). I, 2225 (con *nota* di Gaetano D'Auria).

Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio

Figli minori — Affidamento — Criteri — Pas — Rilevanza — Fattispecie (Cass., ord. 11 luglio 2024, n. 19103). I, 2315.

Revocazione (giudizio di)

V. *Cassazione civile.*

Sanità pubblica e sanitari

V. *Ambiente (tutela dell') — Giustizia amministrativa — Provvedimenti di urgenza.*

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile

Sentenza — Nullità per omessa pronuncia — Fattispecie in tema di lastrico solare (Cass., ord. 7 giugno 2024, n. 16003). I, 2353 (con *nota* di Silvio Pietro Cerri).

Sentenza, ordinanza e decreto in materia penale

Riforma della pronuncia di condanna — Motivazione — Contenuto (Cass. 16 febbraio - 2 aprile 2024, n. 13222, M.). II, 497 (con *nota* di Dalila Mara Schirò).

Sicilia

Impiego pubblico — Dirigenti — Contratto collettivo regionale 2021-2023 — Incremento del "fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale" — Copertura finanziaria — Legge regionale — Autorizzazione di spesa per l'anno 2021 — Onere di spesa per gli anni successivi — Rinvio alla legge regionale di bilancio — Questione incidentale di costituzionalità — Sezione regionale di controllo della Corte dei conti — Legittimazione al giudizio — Sussistenza — Sopravvenuta abrogazione della disciplina censurata — Restituzione degli atti al giudice *a quo* (Corte cost. 8 maggio 2023, n. 89). I, 2225 (con *nota* di Gaetano D'Auria).

Rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2019 — Giudizio di parificazione — Corte dei conti — Sezioni riunite per la regione siciliana — Decisione di parificazione del rendiconto — Successiva entrata in vigore della legge regionale di approvazione del rendiconto — Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana — Ricorso alle sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti avverso la decisione di parificazione del rendiconto — Decisione delle sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti — Adozione della decisione dopo l'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del rendiconto — Spettanza allo Stato (Corte cost. 22 luglio 2022, n. 184). I, 2226 (con *nota* di Gaetano D'Auria).

Rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2019 — Giudizio di parificazione — Corte dei conti — Decisione delle sezioni riunite per la regione siciliana — Ricorso del pubblico ministero contabile alle sezioni riunite giurisdizionali (in speciale composizione) della Corte dei conti — Decisione delle sezioni riunite giurisdizionali (in speciale composizione) intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del rendiconto — Ricorso per cassazione della regione siciliana e del procuratore generale presso la Corte dei conti — Rigetto (Cass., ord. 9 gennaio 2023, n. 304). I, 2227 (con *nota* di Gaetano D'Auria).

Edilizia e urbanistica — Vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., ord. 14 maggio 2024, n. 364). III, 445.

Edilizia e urbanistica — Esclusione dal condono delle costruzioni realizzate entro i 150 metri dalla battigia — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (*id.*). III, 445.

Società

Azioni di risarcimento nei confronti dei revisori contabili e delle società di revisione — Prescrizione — Decorrenza — Questione infondata di costituzionalità (Corte cost. 1° luglio 2024, n. 115). I, 2197 (con *nota* di Stefano Pagliantini).

Azioni di risarcimento nei confronti dei revisori contabili e delle società di revisione — Prescrizione — Decorrenza — Questioni infondate di costituzionalità nei sensi di cui in motivazione (*id.*). I, 2197 (con *nota* di Stefano Pagliantini).

Società di capitali — Recesso — Valutazione della partecipazione — Stimatore — Compenso — Liquidazione da parte del giudice (Cass., ord. 23 aprile 2024, n. 10931). I, 2429.

Società di capitali — Assemblea dei soci — Impugnazione del bilancio — Riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di incompetenza (Cass. 18 aprile 2024, n. 10521). I, 2433.

Società di capitali — Deliberazione di approvazione del bilancio — Invalidità — Impugnazione dei bilanci successivi — Necessità — Esclusione (Cass., ord. 24 maggio 2023, n. 14338). I, 2433.

Straniero

Protezione internazionale — Procedura accelerata — Manifesta infondatezza — Esecuzione provvisoria — Sospensione (Cass. 29 aprile 2024, n. 11399). I, 2396 (con *nota* di Piervito Bonifacio).

Subfornitura

V. *Concorrenza (disciplina della).*

Successione ereditaria

Accettazione di eredità — Adempimento di legato con denaro proprio di un chiamato all'eredità o di un terzo — Accettazione tacita — Esclusione (Cass. 29 aprile 2024, n. 11389). I, 2417 (con *nota* di Arturo Maniaci).

Tributi in genere

V. *Fallimento.*

Unione europea

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Azione collettiva inibitoria — Presupposti (Corte giust. 4 luglio 2024, causa C-450/22). IV, 409 (con *nota* di Stefano Pagliantini).

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Azione collettiva inibitoria dell'utilizzo di clausole contrattuali — Chiarezza e comprensibilità — Nozione di «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» — Mutamento della percezione (*id.*). IV, 409 (con *nota* di Stefano Pagliantini).

Servizi della società dell'informazione — Gestione collettiva dei diritti d'autore — Società di gestione collettiva — Entità di gestione indipendenti (Corte giust. 21 marzo 2024, causa C-10/22). IV, 428 (con *nota* di Andrea Giannaccari).

Violenza sessuale, atti sessuali con o in presenza di minorenni, divulgazione di generalità o immagine della persona offesa

Violenza sessuale — Prova (Cass. 16 febbraio - 2 aprile 2024, n. 13222, M.). II, 497 (con *nota* di Dalila Mara Schirò).

A

Provvedimenti normativi di recente pubblicazione (*)

1. – **Legge 29 luglio 2024, n. 107**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (*Gazzetta ufficiale*, 31 luglio 2024, n. 178).

2. – **Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108**, disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (*Gazzetta ufficiale*, 5 agosto 2024, n. 182).

3. – **Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110**, disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (*Gazzetta ufficiale*, 7 agosto 2024, n. 184).

4. – **Legge 8 agosto 2024, n. 111**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (*Gazzetta ufficiale*, 9 agosto 2024, n. 186).

5. – **Legge 8 agosto 2024, n. 112**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia (*Gazzetta ufficiale*, 9 agosto 2024, n. 186).

6. – **Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113**, misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (*Gazzetta ufficiale*, 9 agosto 2024, n. 186).

7. – **Legge 9 agosto 2024, n. 114**, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (*Gazzetta ufficiale*, 10 agosto 2024, n. 187).

8. – **Legge 8 agosto 2024, n. 115**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (*Gazzetta ufficiale*, 13 agosto 2024, n. 189).

9. – **Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116**, recepimento della direttiva (Ue) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/Ce e 2014/17/Ue (*Gazzetta ufficiale*, 13 agosto 2024, n. 189).

10. – **Legge 8 agosto 2024, n. 117**, rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 (*Gazzetta ufficiale*, 14 agosto 2024, n. 190, suppl. ord. n. 30).

11. – **Legge 8 agosto 2024, n. 118**, disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 (*Gazzetta ufficiale*, 14 agosto 2024, n. 190, suppl. ord. n. 30).

12. – **Legge 8 agosto 2024, n. 119**, proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (*Gazzetta ufficiale*, 16 agosto 2024, n. 191).

13. – **Legge 8 agosto 2024, n. 120**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (*Gazzetta ufficiale*, 20 agosto 2024, n. 194).

14. – **Legge 8 agosto 2024, n. 121**, istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (*Gazzetta ufficiale*, 22 agosto 2024, n. 196).

15. – **Legge 8 agosto 2024, n. 122**, proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici (*Gazzetta ufficiale*, 23 agosto 2024, n. 197).

16. – **Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129**, adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1093/2010 e (Ue) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/Ue e (Ue) 2019/1937 (*Gazzetta ufficiale*, 13 settembre 2024, n. 215).

17. – **Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131**, disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (*Gazzetta ufficiale*, 16 settembre 2024, n. 217).

18. – **Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135**, attuazione della direttiva (Ue) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (*Gazzetta ufficiale*, 26 settembre 2024, n. 226).

19. – **Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136**, disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (*Gazzetta ufficiale*, 27 settembre 2024, n. 227).

(*) I. – Aggiornamento alla *Gazzetta ufficiale* del 30 settembre 2024, n. 229.
II. – A cura di Antonio Francesco Esposito.

B

Disegni di legge di recente presentazione (*)

Circolazione stradale

248. – Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Min. e trasporti
C1435
S1086
Senato. In corso di esame da parte della comm. comunicazioni in sede referente.

Diritto in genere

249. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
Pres. consiglio
S1183
C2002
Camera. Approvato definitivamente (legge 8 agosto 2024, n. 112 – *Gazzetta ufficiale*, 9 agosto 2024, n. 186).
[N.d.r.: *Modifica* gli articoli 2506.1 c.c.; 322-*bis* c.p.; 412, 656 e 678 c.p.p. *Introduce* l'art. 314-*bis* c.p.].

Economia nazionale e programmazione economica

250. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali
Pres. consiglio
S1162
C1997
Camera. Approvato definitivamente (legge 8 agosto 2024, n. 111 – *Gazzetta ufficiale*, 9 agosto 2024, n. 186).

251. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico
Pres. consiglio
C1930
S1207
Senato. Approvato definitivamente (legge 8 agosto 2024, n. 115 – *Gazzetta ufficiale*, 13 agosto 2024, n. 189).

252. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
Pres. consiglio
C1937
S1206
Senato. Approvato definitivamente (legge 8 agosto 2024, n. 120 – *Gazzetta ufficiale*, 20 agosto 2024, n. 194).
[N.d.r.: *Modifica* gli articoli 610 e 611 c.p.p.]

253. – Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico
Pres. consiglio
S1222
Senato. In corso di esame da parte delle comm. riunite bilancio e finanze in sede referente.

Legge, decreto e regolamento

254. – Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie
Pres. consiglio
S1192
Senato. In corso di esame da parte della comm. affari cost. in sede referente.

Unione europea

255. – Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
Pres. consiglio
C2038
Camera. In corso di esame da parte delle comm. riunite giustizia e finanze in sede referente.

(*) I. – La rassegna segnala, nell'ordine, la voce del Repertorio del Foro italiano attinente alla materia trattata dal disegno di legge, il numero di rassegna assegnato dai curatori (progressivo per la legislatura in corso), il titolo del disegno stesso, l'indicazione del proponente o del primo firmatario, nonché del gruppo di appartenenza (riferito al momento in cui l'iniziativa è stata assunta), l'indicazione del numero che esso reca in ciascun ramo del parlamento, lo stato di avanzamento dell'*iter* legislativo.

La presente rassegna copre il periodo dall'11 luglio al 10 settembre 2024 (con l'integrazione dei riferimenti alla *Gazzetta ufficiale* intervenuti in data successiva).

II. – Per ulteriori informazioni cfr.:
<http://www.senato.it/lavori/index.htm>,
<http://www.camera.it/altresezionism/8382/oggiallacamera.asp>,
<http://www.rapportiparlamento.gov.it>.

III. – A cura di Maurizio Converso e Antonio Francesco Esposito.

cedimenti inidonei a giungere in Cassazione, si realizza, di fatto, una divaricazione tra funzione nomofilattica e tutela del caso concreto in maniera non dissimile a quanto istituzionalmente previsto all'art. 363 c.p.c.

Sotto tale aspetto, pertanto, l'interpretazione propugnata dalle due sentenze di legittimità *de quibus*, oltre a mutare la configurazione del rinvio pregiudiziale, per come immaginata dal legislatore, appare destinata a sollevare ulteriori interrogativi quanto al coordinamento con il raggio di applicazione da assegnarsi all'istituto dell'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, parimenti ispirato ad esigenze di nomofilachia(28).

della legge, su iniziativa del procuratore generale, v. E. Odorisio, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, Torino, 2018, 217 ss.

(28) Invero, allargando le maglie del discorso, si osserva che i problemi di coordinamento potrebbero riguardare anche altri istituti di diritto interno. Esaltando la funzione nomofilattica del nuovo istituto, con la sentenza 11688/24 la Suprema corte ha affermato che il rinvio pregiudiziale potrebbe, in astratto, essere disposto anche a fronte di una doppia declinatoria di competenza, sebbene per tale fattispecie sia già previsto il rimedio di cui all'art. 45 c.p.c. A supporto di tale assunto, la Cassazione ha constatato che, mentre il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. risponderebbe ad una necessità limitata allo specifico procedimento, il rinvio pregiudiziale avrebbe invece ripercussioni per l'intero ordinamento, in quanto consentirebbe di risolvere un dubbio interpretativo suscettibile di porsi in seguito anche in altri procedimenti. Ma, se si segue questa linea, è verosimile che la progressiva espansione dell'ambito di applicazione del rinvio pregiudiziale finisca per erodere gli spazi di operatività anche di un'altra norma di ispirazione nomofilattica, ossia l'art. 420 *bis* c.p.c. In presenza di una questione pregiudiziale «concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale», il giudice di merito potrebbe, infatti, sottrarsi al suo dovere di decidere, con sentenza immediatamente impugnabile in Cassazione, tale questione, ed optare piuttosto per la sua rimessione alla Suprema corte ex art. 363 *bis* c.p.c., giustificando la propria condotta in ragione delle ricadute nomofilattiche che il responso della corte potrebbe avere. Risulterebbe per tal verso smentita la tesi di quanti hanno ritenuto non utilizzabile il rinvio pregiudiziale nei casi in cui debba trovare applicazione l'art. 420 *bis* c.p.c. (V. Capasso, *op. cit.*, 595; E. D'Alessandro, *op. cit.*, 56; G. Trisorio Liuzzi, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, in <judicium.it>, 2023). D'altronde, nel senso che dalla pronuncia citata potrebbero trarsi argomenti per ritenere che «anche riguardo alla specifica pregiudiziale interpretativa ex art. 420 *bis* c.p.c., il giudice deve restare libero di scegliere se deciderla da solo o, invece, interpellare la Cassazione ex art. 363 *bis* c.p.c., in considerazione della diversa utilità del rinvio, che si apprezza soprattutto in relazione all'intero contenzioso interessato dalla medesima questione, la cui definizione è destinata sicuramente ad essere agevolata dall'immediato intervento risolutivo della corte di legittimità», v. C. Romano, *op. cit*.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 29 aprile 2024, n. 11389; Pres. Manna, Est. Fortunato, P.M. Troncone (concl. conf.); Muscarella (Avv. Rovelli, Stoppani) c. Di Bella (Avv. Muffoletto, Di Vita). *Cassa App. Palermo 13 giugno 2017*.

Successione ereditaria — Accettazione di eredità — Adempimento di legato con denaro proprio di un chiamato all'eredità o di un terzo — Accettazione tacita — Esclusione (Cod. civ., art. 476, 519, 662, 1180).

Per aversi accettazione tacita di eredità, non è sufficiente che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di compiere, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, posto che, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori. (1)

Fatti di causa

Rosana Isabel Di Bella ha adìto il Tribunale di Termini Imerese (sezione distaccata di Cefalù), esponendo che, con testamento pubblico del 28 marzo 2006, Salvatore Muscarella aveva istituito erede universale la figlia Rita Rosa Muscarella, disponendo che quest'ultima versasse all'attrice la somma di euro 145.000, in riconoscenza e gratitudine dell'assistenza e dei servizi che quest'ultima aveva prestato dal 2003 fino al decesso del *de cuius* e di sua moglie; che il rapporto di assistenza era stato formalizzato con scrittura del 28 marzo 2006; che, dopo la morte del testatore, la Di Bella aveva richiesto all'erede la somma di euro 145.000, ma che la convenuta aveva eccepito di aver rinunciato all'eredità; che tale rinuncia doveva ritenersi inefficace, poiché la Muscarella aveva compiuto atti di accettazione tacita, avendo versato in favore della propria madre, in data 2 maggio 2007, la somma di euro 7.500, in esecuzione delle disposizioni testamentarie e avendo corrisposto all'attrice, in data 31 maggio 2007, tramite un bonifico materialmente inviato dal proprio coniuge, l'importo di euro 2.100, riportante la causale «acconto su euro 130.000, per conto di Rita Muscarella».

Ha chiesto di dichiarare la convenuta erede di Salvatore Muscarella, previo accertamento dell'inefficacia della rinuncia di eredità effettuata con atto pubblico del 19 maggio 2008, e di condannarla al pagamento della somma di euro 142.900, oltre interessi, con vittoria di spese legali.

Rita Rosa Muscarella ha eccepito che la somma di euro 7.500, versata alla propria madre non proveniva dal patrimonio ereditario del *de cuius* e che il versamento a favore della Di Bella proveniva pacificamente da un terzo e non integrava un atto di accettazione tacita di eredità; che la disposizione testamentaria costituiva il corrispettivo di un'obbligazione modale a carico della Di Bella, consistente nella prestazione, con cura e sollecitudine, di assistenza e servizi in favore del *de cuius*.

Il tribunale, con sentenza 294 dell'11 ottobre 2011, ha accolto tutte le domande, regolando le spese.

Decidendo sul gravame interposto dalla Muscarella, la Corte d'appello di Palermo, nella resistenza dell'appellata, ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, osservando: *a*) che il testatore, nel prevedere genericamente il pagamento di una somma di denaro a favore della Di Bella aveva inteso attribuire tale importo a prescindere dalla presenza nell'asse della somma legata, al momento dell'apertura della successione; *b*) che l'intento di liberalità che aveva animato il testatore non era in contrasto con la configurabilità di un legato di genere, con obbligo dell'erede di onorarlo; *c*) che la Muscarella aveva compiuto una serie di atti che presupponevano la volontà di accettare e che non avrebbe avuto interesse e diritto di compiere se non nella qualità di erede, consistenti nel bonifico a favore della madre che, in ragione dell'entità della somma di euro 7.500 e della relativa causale — corrispondente a quella indicata dal testatore — doveva ritenersi attuazione del legato da parte dall'erede e non già un adempimento spontaneo delle volontà paterne, e soprattutto, nel secondo pagamento di euro 2.100, effettuato dal marito della Muscarella, con la causale «acconto su euro 130.000 per conto di Rita Muscarella»; *d*) che tanto era comprovato dall'assoluta mancanza di un interesse del coniuge della convenuta ad effettuare il pagamento, dall'assenza di ogni documento o comunicazione, precedente all'instaurazione del giudizio, atta a sconfessare tempestivamente l'operato del *solvens* e, infine, dal chiaro riferimento contenuto nella causale al saldo di euro 130.000, che, secondo la prospettazione dell'appellata, avrebbe costituito la controproposta dell'erede, rispetto al pagamento del maggiore importo di euro 145.000; *e*) che anche la proposizione delle ulteriori domande di riduzione delle disposizioni lesive e di rimborso delle spese funerarie, sebbene proposte dalla Muscarella solo in via condizionata, integrava un'accettazione tacita dell'eredità.

Avverso la sentenza d'appello Rita Rosa Muscarella ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso l'intimata Rosana Isabel Di Bella.

Con ordinanza interlocutoria 37858/22 la causa è stata rimessa in pubblica udienza sulla questione concernente la pos-

sibilità di ravvisare nel pagamento di un legato di somme di denaro il compimento di un atto di accettazione dell'eredità.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 476, 519, 1387, 1392, 1398, 1399, 1703, 1704, 1705, 2697, 2729, 2028 e 2032 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto che il pagamento della somma di euro 2.100, effettuato dal marito della ricorrente, integrasse un'attività procuratoria posta in essere nell'interesse della chiamata alla successione.

Si obietta in ricorso che, in difetto della spendita del nome della convenuta, l'assenza di interesse personale del *solvens* non aveva connotato in modo univoco l'attività del procuratore, essendo l'adempimento compatibile con la gestione di affari altrui, mancando elementi presuntivi univoci e gravi per ritenere che la ricorrente avesse rilasciato una procura, unico atto che avrebbe consentito di ravvisare nel pagamento un atto di accettazione tacita di eredità.

Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 476, 519, 1180 c.c. e 99 c.p.c., per avere la corte distrettuale desunto l'accettazione tacita dell'eredità dal versamento di euro 7.500 effettuato dalla ricorrente in favore della madre, così assumendo erroneamente che ogni pagamento di un debito ereditario dia luogo all'accettazione tacita dell'eredità.

Si assume, sul punto, che il pagamento del legato era avvenuto con denaro non proveniente dall'asse, configurandosi un adempimento spontaneo della volontà del *de cuius*, e che nessun rilievo poteva assumere, secondo la ricorrente, l'esperimento solo in via subordinata dell'azione di riduzione e di pagamento delle spese funerarie.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per le ragioni che seguono.

Le questioni poste dal ricorso vertono sull'individuazione delle condizioni necessarie affinché l'eventuale adempimento spontaneo di un legato da parte di un chiamato alla successione possa comportare accettazione tacita dell'eredità e rendere inefficace una successiva rinuncia, trattandosi, più in particolare, di stabilire — nella specie — se la ricorrente avesse acquistato la qualità di erede per effetto di un duplice bonifico, il primo eseguito dal marito di quest'ultima in favore della suocera, per un importo corrispondente a quello oggetto della disposizione *mortis causa*, e un secondo bonifico di euro 2.100, eseguito quale «acconto su euro 130.000, per conto di Rita Muscarella», per il quale la ricorrente sostiene di aver utilizzato denaro proprio (o, comunque, non appartenente all'asse ereditario).

Le motivazioni con cui la corte di appello ha ritenuto perfezionata un'accettazione tacita, prescindendo dalla provenienza delle somme, non possono essere condivise.

Il legato di somme a favore della madre della ricorrente doveva essere onorato mediante l'impiego del ricavato della vendita di un bene immobile dell'asse, dovendo qualificarsi come legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del *de cuius* di considerare il denaro come espressione della monetizzazione del proprio patrimonio immobiliare (per un caso analogo: Cass. 14358/13, *Foro it*., Rep. 2013, voce *Successione ereditaria*, n. 162, nonché, per l'applicazione del principio, riguardo alle somme depositate sui conti, Cass. 15661/20, *id*., Rep. 2020, voce cit., n. 193).

Quanto invece al lascito in favore della Di Bella, il fatto che trattavasi di legato di genere, come ritenuto dalla corte di merito, richiedeva anzitutto di verificare la presenza di somme sufficienti nel patrimonio del *de cuius* e, in caso negativo, di stabilire se il testatore avesse inteso riferirsi a quelle esistenti nell'asse al momento della morte, conseguendone in tal caso l'invalidità della disposizione (Cass. 1483/69, *id*., Rep. 1969, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 78; 2708/92, *id*., Rep. 1993, voce *Successione ereditaria*, n. 97; 7082/95, *id*., Rep. 1996, voce cit., n. 53).

Tuttavia, una volta accertata, come nella specie, la validità del legato anche in assenza di liquidità (cfr. sentenza, pag. 7), un eventuale adempimento da parte del chiamato alla successione non poteva comportare automaticamente l'accettazione tacita dell'eredità.

È noto che l'accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di *dominus* dei beni ereditari (c.d. *pro herede gestio*).

Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all'eredità abbia agito con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni.

È inoltre pacifico nella giurisprudenza di questa corte — e nelle opinioni dottrinali assolutamente prevalenti — che non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori (art. 1180 c.c.; cfr. Cass. 497/65, *id*., Rep. 1965, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 42; 14666/12, *id*., Rep. 2012, voce *Successione ereditaria*, n. 141; 20878/20, *id*., Rep. 2020, voce cit., n. 162).

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche riguardo all'esecuzione di un legato, nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione *mortis causa* a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiute da un terzo, al pari dei debiti ereditari.

Non erano decisivi, per ravvisare necessariamente nel pagamento un atto di accettazione, né che trattavasi di legato di genere, né l'assenza di denaro nel patrimonio ereditario, poiché anche in tale ipotesi, al contrario di quanto sostiene la resistente nelle memorie illustrative, il pagamento del legato può aver luogo non solo con disponibilità personali del chiamato, ma anche — ad esempio — mediante la liquidazione di altri cespiti, mobiliari o immobiliari, presenti nell'asse e con l'impiego del ricavato.

Tuttavia, solo nel secondo caso, non anche nel primo, può configurarsi un atto (la liquidazione del patrimonio del *de cuius*) che solo l'erede ha il potere di compiere e che può comportare l'accettazione tacita e l'inefficacia di una successiva rinuncia.

D'altronde, la prestazione del legato non è subordinata all'esistenza di un attivo ereditario, poiché i limiti al soddisfacimento del legatario sono individuati esclusivamente nell'esistenza di una eredità accettata con il beneficio d'inventario e nella lesione della legittima (Cass. 1470/72, *id*., Rep. 1972, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 70).

Neppure l'art. 662 c.c. (che prevede che, in mancanza di altre disposizioni del testatore, tenuti alla prestazione del legato sono solo gli eredi o i legatari) è di ostacolo a che il legato possa essere adempiuto da un terzo (art. 1180 c.c.), senza perciò integrare un atto che solo l'erede è in condizione di compiere, avendo la norma il diverso effetto di limitare la volontà del testatore, nel senso che questi non può porne l'onere a carico di soggetti diversi da quelli indicati, pena l'incoercibilità della disposizione (Cass. 1181/67), oltre che di prevedere un criterio suppletivo di individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento in mancanza di indicazioni del *de cuius*.

L'errore in cui è incorsa la corte di merito è, perciò, consistito nell'aver qualificato il pagamento di entrambi i bonifici come atti di accettazione tacita, nel primo caso, riguardo al versamento eseguito in favore della moglie del *de cuius*, per il fatto che il marito della ricorrente aveva agito su incarico di quest'ultima e in virtù della causale del bonifico quale acconto sul maggior importo dovuto, nel secondo caso, sul rilievo che a tale adempimento era tenuta la Muscarella anche in assenza di somme nel patrimonio del testatore, omettendo di verificare con quali liquidità fossero stati effettuati entrambi i pagamenti (in particolare, riguardo al primo bonifico di euro 7.500, se le somme provenissero effettivamente dalla liquidazione del pa-

trimonio ereditario), e ciò benché la Muscarella avesse esplicitamente eccepito che il bonifico alla Di Bella era partito dai suoi conti personali e che nel patrimonio ereditario non vi erano liquidità al momento dell'apertura della successione, neppure per adempiere il legato in favore della madre.

Non avevano rilievo l'esercizio della domanda di riduzione delle spese funerarie, proposta solo in via subordinata per l'ipotesi che la convenuta fosse stata dichiarata erede pura e semplice, e la richiesta di rimborso delle spese funerarie, che non escludeva necessariamente la contestazione della qualità di erede.

Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Nota di richiami

(1) Sui requisiti richiesti per l'accettazione tacita di eredità, ossia 1) il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità; 2) la qualificazione di un atto come atto che è legittimato a compiere soltanto chi abbia la qualità di erede, cfr. Cass., ord. 10 novembre 2022, n. 33162, *Foro it.*, Rep. 2023, voce *Successione ereditaria*, n. 81; ord. 1° marzo 2021, n. 5569, *id.*, Rep. 2021, voce cit., n. 119; ord. 30 settembre 2020, n. 20878, *id.*, Rep. 2020, voce cit., n. 162, e *Corriere giur.*, 2021, 1218, con nota di S. Bosa, *L'accettazione tacita dell'eredità: incertezze interpretative e risvolti applicativi*; 23 luglio 2019, n. 19833, *Foro it.*, Rep. 2019, voce cit., n. 172; 11 maggio 2009, n. 10796, *id.*, Rep. 2010, voce cit., n. 123, e nella motivazione riportata in *Riv. not.*, 2010, 213; 7 luglio 1999, n. 7075, *Foro it.*, Rep. 1999, voce cit., n. 57; 11 marzo 1988, n. 2403, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 44, e *Giust. civ.*, 1988, I, 1121, con nota di G. Azzariti, *Trascrizione tardiva di matrimonio canonico e devoluzione ereditaria* ab intestato *a favore del coniuge superstite*; 13 febbraio 1987, n. 1585, *Foro it.*, Rep. 1987, voce cit., n. 50; 16 dicembre 1986, n. 7552, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 36; 23 febbraio 1985, n. 1628, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 39; 14 luglio 1972, n. 2408, *id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 39; 24 febbraio 1972, n. 552, *id.*, Rep. 1972, voce cit., n. 45; 16 giugno 1971, n. 1831, *id.*, 1971, I, 1854, con nota di richiami, *quibus adde* Cass. 9 luglio 1971, n. 2200, *id.*, Rep. 1972, voce cit., n. 91; 20 maggio 1969, n. 1750, *id.*, Rep. 1969, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 37; 17 maggio 1963, n. 1256, *id.*, Rep. 1963, voce cit., n. 17. Per un inventario delle più significative fattispecie che integrano gli estremi dell'accettazione tacita di eredità, v. in dottrina F.S. Azzariti - G. Martinez - G. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, VII ed., Padova, 1979, 90 ss.; G. Musolino, *L'accettazione tacita e l'accettazione* ex lege *dell'eredità*, in *Riv. not.*, 2004, 226; G. Saporito, *L'accettazione dell'eredità*, in *Successioni e donazioni*, I, nel *Trattato breve successioni e donazioni* diretto da P. Rescigno, II ed., Padova, 2010, 271; C. Cicero, *Accettazione di eredità*, voce del *Digesto civ.*, Aggiornamento, Torino, 2013, 2 ss.; M. Gorgoni, *Accettazione dell'eredità. Disposizioni generali. Art. 470-483*, in *Cod. civ. comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2014, 288 ss.; C.M. Bianca, *Diritto civile*, II, 2, VI ed., *Le successioni*, Milano, 2022, 108 ss.; anche con riferimento al periodo in cui era in vigore il codice civile del 1865, cfr. G. Struppa, *Dei requisiti dell'accettazione tacita di eredità*, in *Giur. it.*, 1949, I, 1, 239.

Nel senso che l'indagine sui requisiti perché un comportamento sia qualificabile come accettazione tacita di eredità deve essere effettuata dal giudice in relazione alle peculiarità della singola fattispecie, tenuto conto di molteplici fattori, e in particolare della natura, importanza e finalità degli atti di gestione posti in essere dal chiamato all'eredità, v. Cass. 28 ottobre 2020, n. 23737, *Foro it.*, Rep. 2020, voce *Successione ereditaria*, n. 121, e *Giur. it.*, 2021, 1315, con nota di P. Duvia, *Attività indirette del delato,* negotiorum gestio *e accettazione tacita di eredità*; 17 novembre 1999, n. 12753, *Foro it.*, Rep. 1999, voce cit., n. 58; 20 aprile 1970, n. 1139, *id.*, Rep. 1970, voce *Successione legittima o testamentaria*, nn. 19, 20; tale indagine dà luogo ad un giudizio di merito, non sindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e errori giuridici: Cass. 26 settembre 2016, n. 18830, *id.*, Rep. 2017, voce *Successione ereditaria*, n. 140; 29 marzo 2005, n. 6574, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 91, e *Notariato*, 2005, 587, con nota di T. Romoli, *Adempimenti fiscali e accettazione tacita dell'eredità*; 17 novembre 1999, n. 12753, cit.; 14 febbraio 1962, n. 296, *Foro it.*, Rep. 1962, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 34; 4 giugno 1955, n. 1735, *id.*, Rep. 1955, voce cit., n. 49.

Nel senso che, in tema di accettazione tacita dell'eredità, deve aversi riguardo non tanto all'*animus* dell'agente e alla volontà dalla quale l'atto promana, quanto all'atto stesso oggettivamente considerato, e quindi al contegno concludente, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, cfr. Cass., ord. 6 giugno 2018, n. 14499, *ForoPlus*; 27 giugno 2005, n. 13738, *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Successione ereditaria*, n. 94; 5 novembre 1987, n. 8123, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 47; 26 marzo 1965, n. 497, *id.*, Rep. 1965, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 42, e *Diritto e giurisprudenza*, 1965, 358, con nota di P. Perlingieri, *Accettazione presunta dell'eredità?* (secondo cui non può essere considerato atto di accettazione tacita il pagamento di debiti ereditari, salvo che il pagamento stesso venga fatto con beni o denaro dell'eredità); 28 novembre 1958, n. 3811, *Foro it.*, Rep. 1958, voce cit., nn. 41-43; App. Firenze 7 febbraio 1955, *id.*, Rep. 1955, voce cit., n. 47; *contra*, Cass. 19 ottobre 1988, n. 5688, *id.*, Rep. 1989, voce *Successione ereditaria*, n. 30.

La prova degli atti implicanti accettazione tacita, da un lato, si risolve in prova di fatti semplici, che, anche quando riguarda la stipulazione di un contratto, non è sottoposta alle limitazioni concernenti la prova dei contratti: Cass., sez. un., 14 febbraio 1973, n. 454, *id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 41; 6 maggio 1968, n. 1392, *id.*, Rep. 1968, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 26; 18 ottobre 1955, n. 3281, *id.*, Rep. 1955, voce cit., n. 51; dall'altro lato, costituisce un onere che grava su chi afferma di essere erede e invoca in suo favore i relativi effetti giuridici: Cass. 30 agosto 2018, n. 21436, *id.*, 2019, I, 574; 27 maggio 2005, n. 13738, *id.*, Rep. 2006, voce *Procedimento civile*, n. 164; 6 maggio 2002, n. 6479, *id.*, Rep. 2002, voce *Successione ereditaria*, n. 48; 30 ottobre 1991, n. 11634, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 55; 10 marzo 1987, n. 2489, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 49; 7 gennaio 1983, n. 125, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 41 e nella motivazione riportata in *Riv. infortuni*, 1983, II, 10; Cass. 5 maggio 1967, n. 881, *Foro it.*, 1967, I, 1499, con nota di A. Tallarida, *Prova in giudizio della qualità di erede*.

* * *

L'acquisto della qualità di erede: fra voler essere e diventare (attraverso contegni concludenti)

di Arturo Maniaci

1. – Una signora che aveva prestato assistenza e servizi al *de cuius* promuove una causa, per chiedere l'adempimento di un legato testamentario remuneratorio a carattere obbligatorio, avente ad oggetto una somma di denaro, evocando in giudizio la figlia del *de cuius*, designata dal testatore quale unica erede universale. Quest'ultima eccepisce di aver rinunciato espressamente all'eredità, ma l'attrice legataria sostiene che tale rinuncia sarebbe inefficace, poiché la figlia del *de cuius* avrebbe compiuto atti di accettazione tacita, consistenti in due pagamenti, effettuati entrambi dal coniuge della convenuta in esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Tutte le domande attoree (accertamento della qualità di erede della convenuta, previa dichiarazione di inefficacia della rinunzia all'eredità fatta dalla stessa, e conseguente sua condanna al pagamento della somma di denaro oggetto del legato testamentario) vengono accolte in primo grado con una sentenza che all'esito del giudizio di secondo grado viene *in toto* confermata. Ma in sede di legittimità la vicenda prende tutt'altra piega, poiché la Suprema corte (Cass. 11389/24, che si riporta) accoglie il ricorso presentato dalla figlia del *de cuius* (incentrato sull'esclusione della qualificazione degli atti solutori di cui era causa come atti di accettazione tacita dell'eredità) e cassa con rinvio.

Le questioni giuridiche sollevate dal caso di specie si affastellano e si agglutinano, pertanto, sulla individuazione dei pre-

supposti affinché un atto compiuto dal chiamato all'eredità, e segnatamente l'eventuale adempimento spontaneo di un legato testamentario, comporti accettazione tacita dell'eredità.

2. – Nell'ambito del procedimento successorio *mortis causa*, la vocazione e la delazione, che seguono all'apertura della successione, rappresentano un presupposto necessario, ma non sufficiente, per l'acquisto della qualità di erede, che reclama una *aditio*, espressa o tacita(1), ovvero l'applicazione di altri meccanismi legali che operano in assenza o contro una *aditio* (v. art. 485, 487 e 527 c.c.). La regola generale è, infatti, quella dell'acquisto attraverso una manifestazione di volontà (espressa o tacita) da parte del delato (art. 459 c.c.) o comunque per il tramite di un comportamento (commissivo od omissivo) allo stesso imputabile (v., ad es., art. 485 e 527 c.c.), mentre le ipotesi di acquisto *ipso iure* sono circoscritte alle fattispecie di successione *mortis causa* a titolo particolare(2) e a quella residuale della devoluzione dell'eredità prevista dall'art. 586 c.c.

Alla luce di tali sia pure non univoci indici sistematici, quindi, ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è sempre necessaria una manifestazione di volontà espressa (nelle forme richieste dall'art. 475 c.c.) da parte del chiamato all'eredità, ma, alternativamente, è richiesto un suo contegno significativo e incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità (è la fattispecie dell'accettazione c.d. tacita dell'eredità: v. art. 476-478 c.c.), ovvero ricorre una di quelle ipotesi, tassative, di acquisto dell'eredità senza accettazione, in cui l'effetto acquisitivo, in una con la decadenza sia dalla facoltà di rinunziare all'eredità sia dal beneficio d'inventario, si produce in conseguenza di una condotta tale da giustificare una reazione da parte dell'ordinamento giuridico in chiave sanzionatoria(3), ovvero, in estremo subordine, in mancanza di successibili testamentari e legittimi, è applicabile l'art. 586 c.c., in cui "erede necessario" è lo Stato, che non può rinunziare, ma gode del beneficio d'inventario per legge.

Quando si verifica una di queste ipotesi, non c'è spazio per alcun pentimento, ripensamento, resipiscenza o *protestatio*: in base al principio *semel heres, semper heres*, l'assunzione della qualità di erede è irrevocabile e definitiva (in mancanza di diversi o contrari accertamenti giudiziali), non potendo essere dismessa per volontà (rinunzia all'eredità) o inerzia dell'erede stesso(4).

3. – I giudici di piazza Cavour, alle prese con un caso controverso di accettazione c.d. tacita di eredità, da un lato si sono mossi nel solco della tradizione storico-esegetica(5) e del proprio consolidato orientamento formatosi in relazione all'art. 476 c.c., che richiede una duplice condizione, ossia che il chiamato all'eredità abbia agito con l'implicita volontà di accettare l'eredità e che si tratti di un atto che questi non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede; dall'altro lato, si sono fatti carico di utili chiarimenti sulla portata e sui limiti di tale disposizione con riguardo ad una fattispecie non ancora adeguatamente passata al setaccio dalla giurisprudenza di legittimità (v. *infra*, § 4), ossia l'adempimento spontaneo di legati testamentari.

In sede di applicazione pratica, l'istituto dell'accettazione c.d. tacita di eredità pone all'interprete problemi di non agevole soluzione, in quanto si tratta non soltanto di una partita sistematica che si gioca sul labile crinale fra gli atti conservativi, di vigilanza o di amministrazione temporanea di cui discorre l'art. 460 c.c. e le indicazioni provenienti dal novero delle fattispecie legalmente tipiche (o presunte in via assoluta) di accettazione tacita (art. 477 e 478 c.c.), ma involge un attento esame e valutazione circa il concreto atteggiarsi del singolo atto giuridico, alla luce delle modalità e del contesto in cui questo viene posto in essere, nonché della veste o del titolo in forza del quale il chiamato agisce(6).

Anzitutto, l'atto deve essere compiuto da un soggetto astrattamente legittimato ad acquistare l'eredità mediante *aditio* tacita: tale specie di accettazione è, infatti, riservata ai successibili a titolo universale(7), ed è preclusa a coloro che debbono (e non già possono) accettare l'eredità con beneficio d'inventario, ossia ai soggetti legalmente incapaci di agire(8) o ad enti diversi dalle società (arg. ex art. 471, 472 e 473 c.c.).

Deve, poi, trattarsi di un atto personalmente compiuto dal chiamato all'eredità(9): anche volendo ritenere in tale contesto applicabili — come la sentenza in epigrafe sembra ritenere — gli istituti della rappresentanza e della gestione di affari altrui, non si può comunque prescindere dal conferimento del relativo potere e dalla spendita del nome altrui (limitatamente alla prima ipotesi), ovvero, in mancanza, dalla necessità di una ratifica da parte del *dominus*-chiamato(10).

L'atto compiuto non deve essere, inoltre, qualificabile come mero fatto giuridico (o fatto giuridico in senso stretto), privo come tale del carattere della imputabilità ad un soggetto e ad un'attività umana giuridicamente rilevante(11).

Se l'atto consistesse in un comportamento, esso dovrebbe avere carattere commissivo, perché soltanto nelle ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione l'ordinamento giuridico attribuisce

(1) La centralità dell'accettazione ai fini dell'acquisto dell'eredità è stata in più occasioni sottolineata dalla giurisprudenza: Cass., ord. 6 marzo 2018, n. 5247, *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Successione ereditaria*, n. 109; 6 maggio 2002, n. 6479, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 48. Ulteriori riferimenti in C. Romeo, *L'acquisto dell'eredità*, in *Tratt. dir. successioni e donazioni*, I diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, 1201, nota 6.

(2) Quando l'acquisto è a titolo particolare, non è necessaria l'accettazione, in quanto nel legato v'è coincidenza tra delazione ed acquisto (art. 649 c.c.), con la conseguenza che chi sia designato dal testatore quale beneficiario di attribuzioni sia a titolo universale sia a titolo particolare può conseguire il legato nonostante la rinunzia all'eredità e, viceversa, può acquistare l'eredità, rinunziando al legato.

(3) Nel senso che si tratterebbe di una pena privata (legale), cfr. F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Milano, 1957, 198; F.D. Busnelli, *Verso una riscoperta delle «pene private»?*, in *Le pene private* a cura di F.D. Busnelli - G. Scalfi, Milano, 1985, 6; A. Azara, *Codice civile. Libro delle Successioni per causa di morte e delle donazioni. Commentario* a cura di A. Azara *et alii* diretto da M. D'Amelio, Firenze, 1941, 157. Vi ravvisa, invece, una diversa *ratio*, consistente nell'esigenza di garanzia dei creditori del *de cuius*, ai quali non può essere opposta la limitazione della responsabilità derivante dal beneficio d'inventario o la rinunzia, Cass. 9 aprile 2014, n. 21348, *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Successione ereditaria*, n. 103.

(4) Nemmeno quale conseguenza di un'*actio interogatoria* ex art. 481 c.c. (Cass. 16 gennaio 2024, n. 1735, *Foro it*., Rep. 2023, voce *Successione ereditaria*, n. 87).

(5) V. già art. 778 (ora 782) del Code civil francese e il corrispondente art. 934 del codice civile del 1865, nonché *Relazione al progetto definitivo del libro delle successioni*, Roma, 1937, n. 28, 17.

(6) Sul punto, cfr. G. Perlingieri, *Atti dispositivi «nulli» e acquisto dell'eredità. Contributo allo studio della gestione conservativa*, Napoli, 2002, 323 ss., spec. 348.

(7) Anche quando siano trasmissari del diritto di accettare l'eredità sorto in capo al trasmittente premorto al *de cuius* (Cass. 7 luglio 1999, n. 7075, *Foro it*., Rep. 1999, voce *Successione ereditaria*, n. 57; 23 febbraio 1985, n. 1628, *id*., Rep. 1985, voce cit., n. 39; in dottrina, cfr. ad es. G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, X ed., Torino, 2020, 117; A. Palazzo, *Le successioni*, I, II ed., Milano, 2000, 254), ovvero chiamati in subordine (Cass. 6 febbraio 2014, n. 2743, *Foro it*., Rep. 2014, voce cit., n. 102, e riportata in motivazione in *Notariato*, 2014, 403, con nota di G. Germano, *Sulla legittimazione all'accettazione del chiamato in subordine*; 13 luglio 2000, n. 9286, *Foro it*., Rep. 2000, voce cit., n. 66).

(8) Si discute circa l'ammissibilità di un'accettazione tacita da parte del beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, su cui il legislatore è rimasto silente (ma la dottrina per lo più lo esclude: U. Roma, *Accettazione tacita di eredità dell'amministratore di sostegno per il beneficiario incapace?*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, II, Napoli, 2023, 1314 ss.).

(9) Cass. 11 luglio 2014, n. 15888, *Foro it*., Rep. 2014, voce *Successione ereditaria*, n. 105; 21 ottobre 2011, n. 21902, *id*., Rep. 2011, voce cit., n. 124.

(10) Cass. 28 ottobre 2020, n. 23737, *Foro it.*, Rep. 2020, voce *Successione ereditaria*, n. 121, e nella motivazione riportata in *Giur. it.*, 2021, 1315, con nota di P. Duvia, *Attività indirette del delato,* negotiorum gestio *e accettazione tacita di eredità*; ord. 14 aprile 2017, n. 9713, *Foro it*., 2017, I, 2747; 6 aprile 2017, n. 8980, *id*., Rep. 2017, voce cit., n. 143; 1° dicembre 1977, n. 5227, *id*., Rep. 1977, voce cit., n. 27; in dottrina, G. Grosso - A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1977, 282, ed ivi ulteriori riferimenti.

(11) G. Perlingieri, *Atti dispositivi «nulli» e acquisto dell'eredità*, cit., 38 e 47; V. Barba, *Il chiamato all'eredità e la voltura catastale: tra violazione di un obbligo e compimento di atto che vale accettazione tacita dell'eredità. Riflessioni intorno all'accettazione tacita dell'eredità*, in *Rass. dir. civ*., 2012, 319.

rilevanza al contegno omissivo, quale, ad esempio, la mancata redazione dell'inventario entro un certo termine (v. art. 485, 487 e 488 c.c.), prevalendo una logica sanzionatoria dell'inerzia del chiamato, mentre una siffatta *ratio* esula dalle finalità sottese alla disciplina delle fattispecie di accettazione tacita o presunta dell'eredità[12].

A dispetto della lettera dell'art. 476 c.c., che sembra non evocare tale requisito, qualsivoglia atto di accettazione di eredità presuppone, comunque, la consapevolezza della delazione ereditaria in favore di chi lo compie e dell'appartenenza del bene o diritto cui si riferisce l'atto compiuto all'asse ereditario oggetto della delazione in suo favore[13].

Venendo, infine, alle condizioni previste e delineate in positivo dall'art. 476 c.c., l'atto deve essere tale che il chiamato non avrebbe il diritto di compierlo se non nella sua qualità di erede, laddove la volontà di accettare l'eredità è elemento, sia pure ulteriore, che si desume, indirettamente o implicitamente, dal compimento del singolo atto da parte dell'autore.

In via generale, va osservato che, anche quando nel discorso dei giuristi si ricorre alla nozione di *animus* (ad es. *possidendi*, *spoliandi*, *derelinquendi*, *novandi*, *donandi*, *nocendi*, *confitendi*), la rilevanza giuridica di un intento soggettivo o di un movente psichico viene sempre accertata attraverso la mediazione di condotte esteriori, e dunque sulla base di elementi socialmente riconoscibili e oggettivamente apprezzabili[14].

In materia successoria, in cui la tendenza a realizzare una sorta di *favor voluntatis* appare certamente più spiccata che in altri settori del diritto privato, l'esigenza di dare prevalenza all'intendimento soggettivo rimane comunque circoscritta sul piano ermeneutico agli atti *mortis causa* (v. soprattutto art. 684 e 686, comma 3, c.c.), laddove negli atti *inter vivos* (sotto la categoria dei quali va sussunta l'accettazione di eredità), in cui emergono interessi che non fanno esclusivamente capo all'autore dell'atto (nel caso dell'accettazione di eredità, campeggiano gli interessi degli altri chiamati all'eredità, dei legatari, dei creditori ereditari, dei beneficiari di disposizioni testamentarie modali, dello Stato e, più in generale, l'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici), non è previsto l'espediente della prova di una diversa o contraria volontà del chiamato. L'eventuale atto di accettazione tacita presenta una natura basculante fra la categoria dell'atto giuridico in senso stretto, e segnatamente del comportamento legalmente tipizzato (o con significato legale tipico)[15], non avendo il chiamato la facoltà di plasmarne gli effetti giuridici, in quanto predeterminati dalla legge, e la categoria del negozio giuridico di attuazione, caratterizzato in tale contesto dalla realizzazione immediata dell'effetto dell'acquisto dell'eredità in conseguenza di un contegno significativo, non scompagnato dalla consapevolezza della delazione ereditaria e della incidenza dell'atto sull'eredità devoluta in favore del chiamato.

Merita, dunque, di essere seguito un approccio oggettivo, in base al quale l'interprete deve valutare l'idoneità dell'atto concretamente posto in essere dal chiamato ad integrare gli estremi di un'accettazione tacita (c.d. *pro herede gestio*), a prescindere dalla effettiva volontà del chiamato[16], che in ipotesi potrebbe essere difforme rispetto al significato legalmente ascrivibile al contegno tenuto, che riveli un'oggettiva incompatibilità con una rinunzia all'eredità[17].

Per valutare se un atto compiuto dal chiamato all'eredità importi o meno accettazione tacita di eredità, occorre, pertanto, avere anzitutto riguardo alla funzione che l'atto esplica in relazione allo scopo piuttosto che all'effetto giuridico patrimoniale che in concreto è in grado di produrre: così, si mantengono nell'alveo della gestione conservativa o dell'amministrazione cautelare, e dunque non comportano accettazione tacita — in quanto non esulano dai poteri che la legge (art. 460 c.c.) riserva al chiamato all'eredità come tale —, tutti quegli atti che mirano ad evitare il rischio di pregiudizi causati da un'eventuale modificazione dello stato di fatto o di diritto dei beni ereditari[18], come la richiesta di provvedimenti cautelari o nunciativi, la semplice trascrizione di un atto di acquisto compiuto dal *de cuius*[19], il compimento di un atto interruttivo della prescrizione, la partecipazione ad un'assemblea condominiale di un immobile caduto in successione ereditaria e financo la riscossione di canoni locatizi, unitamente all'invio di diffide e atti stragiudiziali[20], nonché atti di disposizione, come la vendita di beni ereditari, purché giudizialmente autorizzata; laddove è, ad esempio, escluso dal novero degli atti di conservazione e gestione del patrimonio ereditario l'esperimento di azioni dirette alla rivendicazione o alla difesa della proprietà, ovvero ad ottenere il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari[21]. Come si vede, si tratta di un criterio, quello basato sulla finalità meramente conservativa ovvero eccedente tale finalità, che non coincide punto con la distinzione tra atti di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione[22] e che non si presta ad essere sempre facilmente maneggiato dall'interprete[23].

Poi, occorre indagare se al compimento dell'atto siano legittimati soggetti diversi da chi rivesta la qualità di erede ovvero se si tratti di atto riservato alle prerogative dell'erede, perché soltanto nella seconda ipotesi si possono a rigore ravvisare gli estremi dell'accettazione tacita di eredità.

La casistica giurisprudenziale formatasi al riguardo è ricca, copiosa e riferita ai più disparati modi di esplicazione dell'attività giuridica: non soltanto atti materiali, ma anche dichiarazioni di volontà non negoziali, dichiarazioni di scienza, negozi giuridici,

(12) Tant'è vero che la giurisprudenza ha ad esempio escluso che la mancata opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, a fronte della notificazione di un titolo esecutivo al chiamato in qualità di erede, possa essere considerato atto di accettazione di eredità (Cass. 24 febbraio 1972, n. 552, *Foro it*., Rep. 1972, voce *Successione ereditaria*, n. 45).

(13) In tal senso, cfr. M. Segni, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, Padova, 1972, 230 ss.; cfr. anche G. Giampiccolo, *Note sul comportamento concludente*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1961, 795; A. Palazzo, *Le successioni*, I, cit., 255, ed ivi ulteriori riferimenti; G. Grosso - A. Burdese, *Le successioni*, cit., 277, i quali desumono la necessità della consapevolezza della delazione ereditaria dall'art. 485, comma 1, primo alinea, c.c.

(14) Sul tema, cfr. S. Pugliatti, *Animus*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, II, Milano, 1958, 437 ss.; A. Falzea, *Fatto di sentimento*, in *Voci di teoria generale del diritto*, Milano, 1985, 541 ss.; E. Carbone, Animus. *Elemento soggettivo e imputazione legale degli effetti*, Napoli, 2010, *passim*.

(15) Su tale categoria, cfr. V. Scalisi, *Manifestazione in senso stretto*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, 1975, 519 ss.

(16) In dottrina, in questa prospettiva, cfr. ad es. D. Barbero, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, II, Torino, 1965, 930 s.; A. Cicu, *Successioni per causa di morte. Parte generale - Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, Milano, 1961, 176 ss.; P. Schlesinger, *Successioni* (dir. civ.), voce del *Novissimo digesto*, XVIII, Torino, 1971, 760; G. Grosso - A. Burdese, *Le successioni*, cit., 276 s. e 283; V. Cuffaro, *Erede ed eredità*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, XII, Roma, 1989, 6-7; G. Perlingieri, *Atti dispositivi «nulli» e acquisto dell'eredità*, cit., 168 ss.

(17) Del resto, l'esempio del chiamato che, nel bere il vino prelevato dalla cantina del *de cuius*, dichiari che non intende così facendo accettare l'eredità e che con tale dichiarazione non riesce però a dismettere la qualità di erede già assunta, è stato non a caso fatto da chi ha per primo compiutamente elaborato la nozione di "negozio di attuazione" (Willensgeschäft) e di "contegno concludente" (schlüssiges Verhalten) (A. Manigk, *Willenserklärung und Willensgeschäft*, Berlin, 1907, 415 ss. e, rispettivamente, Id., *Das rechtswirksame Verhalten*, Berlin, 1939, 208 ss.).

(18) U. Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, Milano, 1968-1969, 158 ss.

(19) Cass. 3 marzo 2009, n. 5111, *Foro it.,* Rep. 2010, voce *Successione ereditaria*, n. 125, e *Giust. civ.*, 2010, I, 647, con nota di F. Scodellari, *Due problemi in tema di trascrizione e di accettazione tacita di eredità*.

(20) Cass. 22 marzo 1999, n. 2663, *Foro it*., Rep. 2000, voce *Successione ereditaria*, n. 65; *contra*, però, Cass. 6 febbraio 2014, n. 2743, cit.

(21) Cass., ord. 24 aprile 2018, n. 10060, *Foro it*., Rep. 2018, voce *Successione ereditaria*, n. 108; 27 giugno 2005, n. 13738, *id*., Rep. 2005, voce cit., n. 94.

(22) Su tale distinzione, v. A. Trabucchi, *Amministrazione* (atti di), voce del *Novissimo digesto*, I, Torino, 1957, 547 ss.; F. Corsi, *Il concetto di amministrazione nel diritto privato*, Milano, 1974, 14 ss. e 110 ss., A. Albanese, *Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel diritto privato*, Torino, 2007, *passim*.

(23) Tant'è che, oltralpe, è stata avvertita l'esigenza normativa di offrire un elenco, sia pure non esaustivo, di atti «réputés purement conservatoires» (v. l'attuale versione dell'art. 784 del Code civil francese, in più occasioni riformato).

richieste o iniziative stragiudiziali, esperimento di azioni giudiziali, sottoscrizione di atti processuali, partecipazione a giudizi[24].

Non sono stati, invece, ritenuti atti di accettazione tacita: la costituzione in giudizio, quando volta a far valere l'eccezione processuale basata sul proprio difetto di legittimazione passiva derivante dalla mancata assunzione della qualità di erede[25]; la richiesta di pubblicazione di un testamento olografo[26]; la denunzia di successione e il pagamento della relativa imposta, che possono assurgere, al più, ad elemento solo indiziario, liberamente valutabile unitamente ad altri elementi[27]; il pagamento delle spese funerarie del *de cuius*[28].

4. – La questione della qualificazione dell'adempimento di un legato da parte del chiamato all'eredità come atto di aditio tacita dell'eredità o meno è stata sottoposta raramente all'attenzione della giurisdizione di legittimità[29] e risulta controversa in dottrina.

Già sotto il vigore del codice civile del 1865, mentre alcuni esegeti avevano ravvisato nell'adempimento del legato da parte del chiamato un atto univoco di accettazione di eredità[30], altri avevano argomentato che il chiamato «non farebbe atto di erede (…) pagando col denaro, o effetti propri i debiti ereditari e i legati»[31].

Anche dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942, mentre alcuni interpreti hanno sostenuto che, fra gli atti che importano accettazione ereditaria tacita, sia da annoverare, quale ipotesi esemplificativa e significativa, l'adempimento di legati[32], altri hanno esibito un atteggiamento più prudente, basato sulla equivocità di tale atto, sicché hanno concluso che va «talvolta considerato accettante e talvolta no: il chiamato (…) che adempie i legati»[33].

Al fine di inquadrare correttamente il problema, occorre, anzitutto, interrogarsi sulla natura giuridica del legato, che nell'ordito codicistico può apparire ambivalente, posto che i legati talvolta condividono la sorte giuridica delle donazioni (v., ad esempio, art. 552, 553, 560, 564 c.c.), mentre altre volte quella dei debiti ereditari (v., ad esempio, art. 490, 530, 586, 1010 c.c.).

Ma è proprio questo dato positivo ad indurre a ritenere che il legato, il quale dalla prospettiva del legatario attribuisce di regola un beneficio a suo favore, è dalla prospettiva di chi lo deve adempiere (onerato) assimilabile ad una passività[34], come confermato dagli art. 719, 752 e 754 c.c., che dettano una disciplina unitaria dei debiti e dei «pesi» ereditari, nella cui nozione rientrano pacificamente i legati[35]. Peraltro, il legato obbligatorio è fonte di un vero e proprio diritto di credito che il legatario vanta nei confronti dell'onerato[36].

Si deve, poi, osservare che l'adempimento del legato non grava sempre su chi rivesta la qualità di erede: può, ad esempio, gravare sul legatario o su uno dei legatari (arg. ex art. 662 e 671 c.c.), e infatti in questo caso si parla di sublegato, in cui si riuniscono in capo alla medesima persona la qualità di onorato e quella di onerato. Oppure può essere adempiuto da un terzo del tutto estraneo alla vicenda successoria, secondo il paradigma normativo dell'art. 1180 c.c.

Ai fini della qualificazione dell'atto di adempimento del legato come integrante un'accettazione tacita di eredità o meno, occorre, dunque, verificare in concreto se l'adempimento del legato da parte del chiamato all'eredità, ovviamente consapevole della delazione ereditaria in suo favore, avvenga con denaro proprio o non appartenente all'asse ereditario o, comunque, non proveniente dall'alienazione di beni ereditari, perché in tal caso difetterebbe il requisito della legittimazione a compiere l'atto quale erede, potendo esso essere compiuto, oltre che da un legatario, da qualsiasi terzo.

Con la decisione che si riporta, i giudici della Suprema corte, dopo essersi sbarazzati del problema circa la validità del legato di genere, avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro in favore del beneficiario, anche in assenza di liquidità o di attivo ereditario[37], hanno equiparato, ai fini del perfezionamento o meno della fattispecie dell'accettazione tacita di eredità, il trattamento dell'esecuzione del legato (nella specie, si trattava di due legati testamentari, uno di specie e uno di genere, ma entrambi obbligatori e pecuniari) a quello del pagamento di un debito ereditario, potendo l'uno e l'altro essere *in thesi* adempiuti anche da soggetti diversi da chi rivesta la qualità di erede. E quindi hanno avuto buon gioco ad adattare alla fattispecie *de qua* il proprio

(24) Così, a titolo esemplificativo, sono stati considerati atti di accettazione tacita: il pagamento di debiti ereditari effettuato con denaro o beni dell'asse ereditario (Cass. 9 novembre 1974, n. 3492, *Foro it*., Rep. 1974, voce *Successione ereditaria*, n. 28), ovvero con denaro proprio, ma in via transattiva (Cass. 27 agosto 2012, n. 14666, *id*., Rep. 2013, voce cit., n. 123), l'esercizio dell'azione di riduzione (Cass. 17 agosto 2022, n. 24836, *Foro it*., Rep. 2022, voce *Successione ereditaria*, n. 138; 19 ottobre 2012, n. 18068, *id*., 2013, I, 945; 9 luglio 1971, n. 2200, *Foro it*., Rep. 1972, voce cit., n. 47; *contra*, però, Cass., ord. 26 ottobre 2017, n. 25441, *id*., Rep. 2017, voce cit., n. 203), la promessa in vendita di un bene ereditario (Cass., ord. 1° marzo 2021, n. 5569, *id*., Rep. 2021, voce cit., n. 119) o il conferimento di una procura a vendere beni ereditari (Cass. 17 novembre 1999, n. 12753, *id*., Rep. 1999, voce cit., n. 58), l'esperimento di un'azione divisoria di beni ereditari (Cass. 23 febbraio 1985, n. 1628, cit.) o analoga richiesta avanzata in sede non contenziosa (Cass. 23 luglio 2019, n. 19833, *id*., Rep. 2019, voce cit., n. 172), l'assunzione o dichiarazione del titolo di erede in scritture private (Cass., ord. 21 settembre 2020, n. 19711, *id*., Rep. 2020, voce cit., n. 164; 24 febbraio 2009, n. 4426, *id*., Rep. 2009, voce cit., n. 116) o in atti processuali (ivi compreso l'intervento in giudizio di un terzo chiamato nella qualità di erede del *de cuius*: Cass. 8 aprile 2013, n. 8529, *id*., Rep. 2013, voce cit., n. 125, in cui si precisa, altresì, che non riveste sotto tale profilo rilevanza la successiva cancellazione della causa dal ruolo) e financo la partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del *de cuius* (Cass. 8 giugno 2007, n. 13384, *id*., Rep. 2007, voce cit., n. 77), la richiesta da parte del chiamato della voltura catastale di un immobile ereditario (da ultimo, *ex multis*, cfr. ad es. Cass., ord. 10 novembre 2022, n. 33162, *id*., Rep. 2023, voce cit., n. 81; 30 aprile 2021, n. 11478, *id*., Rep. 2021, voce cit., n. 120).

(25) Cass. 3 agosto 2000, n. 10197, *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Successione ereditaria*, n. 67.

(26) Trib. Venezia 4 gennaio 1982, *Foro it*., 1982, I, 2342.

(27) Cass., ord. 19 febbraio 2019, n. 4843, *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Successione ereditaria*, n. 174, e *Riv. not.*, 2019, 813, con nota di G. Musolino, *Accettazione tacita di eredità e valutazione complessiva del comportamento del chiamato*; 29 marzo 2017, n. 8053, *Foro it.*, Rep. 2017, voce cit., n. 156; 30 ottobre 1992, n. 11813, *id*., Rep. 1992, voce cit., n. 50.

(28) Ma qui si tratta dell'adempimento di un dovere morale e familiare, non agguagliabile *tout court* all'adempimento di un debito o di un peso ereditario (cfr. Trib. Varese, decr. 31 ottobre 2011, *Foro it*., Rep. 2012, voce *Successione ereditaria*, n. 144).

(29) A quanto ci consta, l'unico caso del genere prima esaminato era stato deciso in rito (Cass. 15 maggio 1972, n. 1470, *Foro it.*, Rep. 1972, voce *Successione ereditaria*, n. 70).

(30) V. Vitali, *Delle successioni testamentarie e legittime*, Napoli-Torino, 1923, V, 554.

(31) E. Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, III, 1, Firenze, 1868, 226 s.; in giurisprudenza, cfr. Cass. 14 dicembre 1938, n. 3218, *Foro it*., 1939, I, 659.

(32) È l'opinione di G. Grosso - A. Burdese, *Le successioni*, cit., 292 s., ed ivi (nota 35) ulteriori riferimenti in senso conforme.

(33) L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Art. 456-511*, III ed., in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1997, 280 s.

(34) In tal senso, v., ad esempio F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano, 1962, 483.

(35) Cfr. per tutti G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2009, 1128.

(36) La differenza rispetto al debito ereditario sta in ciò, che il debito preesiste(va) alla morte del *de cuius* (e infatti di regola si trasmette *mortis causa*), mentre l'obbligazione che sia eventualmente oggetto di un legato (così come quella eventualmente dedotta in un *modus* testamentario) sorge in conseguenza della morte e dunque, tecnicamente, non realizza un fenomeno successorio.

(37) La giurisprudenza, richiamata anche dalla sentenza in epigrafe, ha già chiarito che il legato di genere è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della morte» (Cass. 22 giugno 1995, n. 7082, *Foro it*., Rep. 1996, voce *Successione ereditaria*, n. 53, e *Notariato*, 1996, 131, con nota di F. Bartolozzi, *Legato pecuniario come legato di genere*; sul tema, in senso critico cfr. R. Calvo, *Il legato di numerario inesistente*, in *Dir. successioni e famiglia*, 2022, 917). In altri termini, se non viene espressamente manifestata la volontà del testatore di condizionare l'acquisto del legato all'esistenza, all'interno del proprio patrimonio, di beni del genere indicato, trova applicazione l'art. 653 c.c. (sul punto, cfr. G. Giaimo, *Legato*, voce del *Digesto civ*., Aggiornamento, IX, Torino, 2014, 382).

orientamento(38) secondo cui il pagamento di un debito del *de cuius* da parte di un chiamato all'eredità non postula necessariamente la volontà di accettare l'eredità, potendo essere compiuto anche per altre ragioni, atteso che la legge ammette l'adempimento di un debito altrui (art. 1180 c.c.) e che in questo caso non viene menomata la consistenza dell'asse ereditario.

(38) Cass., ord. 30 settembre 2020, n. 20878, *Foro it*., Rep. 2020, voce *Successione ereditaria*, n. 162, e *Corriere giur.*, 2021, 1218, con nota di S. Bosa, *L'accettazione tacita dell'eredità: incertezze interpretative e risvolti applicativi*; 4 marzo 2020, n. 5994, *Foro it*., 2020, I, 2409; 27 agosto 2012, n. 14666 e 9 novembre 1974, n. 3492, citate.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; ordinanza 23 aprile 2024, n. 10931; Pres. Falaschi, Rel. Fortunato, P.M. (non indicato); Interesse (Avv. Costa, Mariani). c. Soc. Villaggio turistico sportivo San Giorgio (Avv. Mazzacane) e altri. *Cassa App. Bari 18 luglio 2018.*

Società — Società di capitali — Recesso — Valutazione della partecipazione — Stimatore — Compenso — Liquidazione da parte del giudice (Cod. civ., art. 2473; • cod. proc. civ., art. 68; • d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo A)).

Poiché la nozione di spese cui allude l'art. 2473, comma 3, c.c. va intesa in senso lato, tale da includere anche il compenso degli stimatori, non autorizzando il dato letterale alcuna interpretazione restrittiva, il compenso dello stimatore deve essere liquidato dal giudice in quanto l'esperto va annoverato fra gli ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c., mettendo egli a disposizione delle parti il risultato della propria opera di valutazione al fine della regolazione delle rispettive posizioni; ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, in base alla tariffa giudiziale prevista per tutti gli ausiliari del giudice e non, invece, in base alla tariffa professionale. (1)

Fatti di causa

Con ricorso ex art. 2473, comma 3, c.c., Michelangelo Interesse ha chiesto al Tribunale di Bari la nomina di un esperto affinché determinasse il valore della sua quota di partecipazione nella Villaggio turistico sportivo San Giorgio s.r.l., da cui era receduto con raccomandata 20/23 dicembre 2013.

Con decreto del 13 giugno 2016 sono state nominate per la stima Anna Lucia Muserra ed Alessia Iannuzzi, ponendo le spese della perizia a carico del ricorrente.

Le resistenti, espletato l'incarico, hanno provveduto all'autoliquidazione del compenso, inoltrando una richiesta di pagamento. Su ricorso del ricorrente, che ha dedotto l'illegittimità dell'autoliquidazione, il tribunale ha ritenuto di non essere competente a liquidare il compenso degli stimatori, affermando che il rapporto tra i professionisti e la società ha carattere negoziale.

Il provvedimento è stato confermato dalla corte d'appello barese, evidenziando che: *a*) l'art. 2473 c.c. richiama l'art. 1349 c.c. e la disciplina della determinazione dell'oggetto del contratto da parte di un terzo arbitratore, con la conseguenza che la stima è impugnabile solo per manifesta iniquità o manifesta erroneità; *b*) le contestazioni sollevate dal ricorrente esulavano dall'ambito applicativo del rito camerale monosoggettivo previsto dagli art. 27 e 29 d.leg. 5/03, il quale può riguardare solo la nomina del perito e non anche l'impugnazione del valore della quota liquidata; *c*) ogni contestazione sulla spettanza del compenso era preclusa, poiché l'Interesse non aveva impugnato il provvedimento del 13 giugno 2016 con cui il tribunale aveva posto a suo carico le spese di perizia.

Per la cassazione dell'ordinanza, Michelangelo Interesse ha proposto ricorso in cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il Villaggio turistico sportivo San Giorgio s.r.l.

Muserra Anna Lucia e Iannuzzi Alessia non hanno proposto difese.

In prossimità dell'adunanza camerale le parti ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. – È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che non investe il provvedimento di nomina degli esperti ai sensi dell'art. 2473 c.c., quale statuizione non definitiva e non idonea al giudicato, non impugnabile in Cassazione (cfr., con riferimento al procedimento ai sensi dell'art. 2437 *ter* c.c. e dell'art. 29 d.leg. n. 5 del 17 gennaio 2003, in tal senso, Cass. 13760/09, *Foro it*., Rep. 2009, voce *Società* (procedimenti), n. 68; 3883/14, *id*., Rep. 2014, voce *Società*, n. 598).

Il ricorrente aveva chiesto di dichiarare — nelle forme del procedimento camerale (con scelta processuale non censurata) — l'infondatezza della pretesa degli esperti di procedere all'autoliquidazione del compenso e l'insussistenza dell'obbligo di pagamento degli importi oggetto delle richieste stragiudiziali, nonché di affermare la competenza del tribunale per la liquidazione del giusto compenso, temi oggetto di statuizione definitiva, non altrimenti impugnabile e quindi suscettibile di ricorso ex art. 111 Cost.

2. – Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 2473, comma 3, c.c., lamentando che la corte di merito non abbia tenuto conto che, per espressa previsione normativa, compete al tribunale che abbia provveduto alla nomina dell'esperto, liquidare le spese del procedimento di stima della quota sociale.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice pronunciato sulla liquidazione dei compensi, assumendo erroneamente che la stima della quota, effettuata dagli esperti, è impugnabile solo per errore o manifesta iniquità in sede contenziosa ordinaria.

Il terzo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando alla corte di merito di aver affermato che il conferimento dell'incarico di stima comporta sempre l'obbligo di pagamento del compenso, sebbene il ricorrente non avesse affatto posto in discussione la sussistenza di tale obbligo ma avesse semplicemente chiesto di dichiarare la competenza del tribunale per la liquidazione e la quantificazione del compenso, con conseguente illegittimità dell'autoliquidazione effettuata dagli esperti.

Non sarebbe pertinente al tema in discussione neppure il passaggio della motivazione con cui la corte di merito ha ritenuto estraneo al giudizio di opposizione ex art. 170 d.p.r. 112/02 il riparto delle spese tra le parti in causa, non avendo l'Interesse proposto alcuna opposizione, e con cui l'ordinanza ha affermato che la stima sarebbe impugnabile solo in via ordinaria, non essendo stata contestata la correttezza delle valutazioni della quota effettuate dagli stimatori.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli art. 739 e 742 c.p.c., per aver la corte di merito ritenuto inammissibile il reclamo per non esser stato tempestivamente impugnato il provvedimento con cui le spese del procedimento erano state poste a carico del ricorrente, sebbene fosse in discussione non la legittimità della nomina ma la pretesa degli esperti di procedere all'autoliquidazione del compenso, dovendo ritenersi semmai proposta una mera istanza di modifica del provvedimento di primo grado.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli art. 91 c.p.c. e 2473 c.c., censurando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, illegittimamente adottata nell'ambito di un procedimento monosoggettivo a carattere non contenzioso in cui gli altri interessati non acquisirebbero la qualità di parti in senso proprio.

3. – Va esaminato con priorità il quarto motivo di ricorso, che pone una questione di rito pregiudiziale rispetto all'esame degli ulteriori temi dibattuti in causa.

IL FORO ITALIANO
FONDATO NELL'ANNO 1876
DA ENRICO SCIALOJA

LaTribuna

Responsabilità dei revisori contabili
e decorrenza della prescrizione
Corte cost. 1° luglio 2024, n. 115 (I, 2197)

Criteri di affidamento dei figli minori
e rilevanza della Pas
Cass., ord. 11 luglio 2024, n. 19103 (I, 2315)

Invenzioni farmaceutiche, limitazioni del diritto
di brevetto ed "esenzione Bolar"
Cass. 5 luglio 2024, n.18372 (I, 2334)

Trattativa specifica e tutela consumeristica
Cass., ord. 23 maggio 2024, n. 14410,
e 14 febbraio 2024, n. 4140 (I, 2370)

Assicurazione r.c.a.: rapporti
tra danneggiato, responsabile e assicuratore
e sospensione della prescrizione
Cass. 10 maggio 2024, n. 12928 (I, 2388)

Tutela cautelare
(in tema di protezione internazionale)
e rinvio pregiudiziale
Cass., sez. un., 29 aprile 2024, n. 11399 (I, 2396)

Adempimento spontaneo di legato testamentario
e accettazione tacita di eredità
Cass. 29 aprile 2024, n. 11389 (I, 2417)

Sul compenso dello stimatore del valore
della partecipazione del socio receduto
Cass., ord. 23 aprile 2024, n. 10931 (I, 2429)

In tema di impugnazione delle delibere assembleari
di approvazione del bilancio societario
Cass. 18 aprile 2024, n. 10521, e ord. 24 maggio 2023,
n. 14338 (I, 2433)

Conto corrente e ripetizione di indebito
Cass., ord. 15 marzo 2024, n. 6983 (I, 2481)

Travisamento della prova e rimedi esperibili
Cass., sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792 (I, 2487)

Circa la classificazione dei datori
di lavoro a fini previdenziali
Cass., ord. 13 febbraio 2024, n. 3981 (I, 2515)

Corrispettivo per cessione del diritto d'immagine,
obbligo contributivo ed evasione
Cass., ord. 4 dicembre 2023, n. 33852 (I, 2523)

Procreazione medicalmente assistita e impianto dell'embrione
Trib. Siena, ord. 27 giugno 2024 (I, 2528)

In tema di associazione di tipo mafioso
Cass. 6 marzo-2 maggio 2024, n. 17511, Arfuso (II, 478)

Rilevanza probatoria della registrazione fonografica
di colloquio ad opera del partecipe
Cass. 10 novembre 2023-8 marzo 2024, n. 10079, D. (II, 511)

Circa il principio di legalità amministrativa
Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255 (III, 466)

Azione inibitoria collettiva e poteri del giudice
Corte giust. 4 luglio 2024, causa C-450/22 (IV, 409)

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
SOCIETÀ EDITRICE IL FORO ITALIANO
VIA LUDOVISI, 16 – 00187 ROMA
TEL. 06/3222992 – 3242027 – 3213606 – EMAIL: INFO@ILFOROITALIANO.IT

INFORMAZIONI E ABBONAMENTI: WWW.FOROITALIANO.IT – EMAIL: ORDINIFORO@LATRIBUNA.IT – TEL. 02/88184121

Autorizzazione del Tribunale di Perugia con decreto n. 30 del 23 dicembre 1952
Città di Castello - Tipografia SKA grafica srls – 2024

Spedizione in A.P. -45% - art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario